

Art. 61 Patto d'arbitrato

Se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il giudice statale adito declina la propria competenza, eccetto che:

- a. il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio;
 - b. il giudice statale accerti la manifesta nullità o inadempibilità del patto d'arbitrato; oppure
 - c. il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi manifestamente imputabili al convenuto nel procedimento arbitrale.
-